

Visto il D.M. 28 ottobre 1992 artt. 1 e 2 del Ministero della sanità;

Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio 1997;

Vista la nota prot. n. 2957/10 del 21 ottobre 2010, con la quale il centro scolastico paritario La Cultura, con sede a Comiso (RG), via Roma n. 251, ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso biennale di formazione professionale per ottici, presso la propria scuola sita in Comiso (RG), via Roma n. 251;

Visto il decreto n. 2429/08, con il quale il predetto centro viene autorizzato all'espletamento del corso regionale sperimentale per il conseguimento dell'abilitazione dell'arte ausiliaria di ottico per il biennio formativo 2008/2010;

Vista la nota del Ministero della salute DRGUPS/-P-I.5.a.1 n. 30717 del 25 giugno 2011, con la quale si esprime parere favorevole per l'istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per gli anni scolastici 2009/2011 presso l'istituto La Cultura di Comiso (RG);

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 312937 del 29 dicembre 2010, con la quale viene conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico alla dr.ssa Lucia Borsellino;

Ritenuto di potere accogliere la richiesta dell'istituto scolastico paritario La Cultura, con sede a Comiso (RG), via Roma n. 251, per l'istituzione di un corso di ottici di durata biennale;

Decreta:

Art. 1

L'istituto scolastico paritario La Cultura, con sede a Comiso (RG) via Roma n. 251 è autorizzato ad istituire un corso biennale di formazione professionale per ottici per gli anni 2009/2011.

Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante dell'istituto scolastico paritario La Cultura, con sede a Comiso (RG) via Roma n. 251, comunicare preventivamente al dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e alla Azienda sanitaria provinciale, ogni variazione riguardante i locali, le attrezzature ed il personale; le eventuali variazioni apportate agli atti o agli elementi che costituiscono la presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzati.

Art. 3

Il predetto istituto deve soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione antincendio, infortunistica, igiene del lavoro e quant'altro previsto in materia scolastica.

Art. 4

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell'attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici, come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali altre autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it/Sanita.

Palermo, 19 luglio 2011.

BORSELLINO

(2011.30.2313)102

DECRETO 9 agosto 2011.

Aggiornamento dell'albo unico regionale degli enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di operatore socio-sanitario.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 3 - octies comma 3; inerente l'area delle professioni socio-sanitarie;

Visto l'accordo stipulato il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato Regioni tra il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la figura dell'Operatore socio-sanitario (OSS);

Visto l'art. 4 del C.C.N.L. pubblicato nella GURI n. 248 del 24 ottobre 2001 che, ad integrazione del precedente contratto del personale del comparto sanità datato 7 aprile 1999, istituisce il profilo dell'operatore socio-sanitario;

Visto l'art. 1 della legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976 "Addestramento professionale dei lavoratori";

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale" che ha istituito il dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il decreto n. 1328 del 24 maggio 2010 con il quale sono stati definiti i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti di formazione idonei allo svolgimento dei corsi per la figura professionale di operatore socio-sanitario (OSS) nella Regione siciliana;

Visto il decreto n. 3162 del 24 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato, tra l'altro, istituito l'albo unico regionale degli enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di operatore socio-sanitario;

Visto il decreto n. 359 del 3 marzo 2011 con il quale, fra l'altro, si dà esecuzione ed attuazione alla convenzione stipulata in data 1 marzo 2011 tra l'Assessorato della salute e l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale al fine di regolamentare le rispettive competenze nello svolgimento dei corsi di formazione per operatore socio-sanitario;

Vista la nota assessoriale prot. n. 37424 del 26 aprile 2011 con la quale vengono fornite indicazioni applicative per gli aspetti non precisati nell'allegato alla suddetta convenzione stipulata tra l'Assessorato della salute e l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale;

Visto il decreto n. 1050 dell'8 giugno 2011 con il quale sono state approvate le "Linee guida sul riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina";

Visto il decreto n. 1051 dell'8 giugno 2011 con il quale sono stati individuati i contributi richiesti ai provider per l'accreditamento;

Considerato che, a seguito del riordino del sistema di accreditamento regionale, gli enti pubblici e privati operanti in Sicilia, potranno fare richiesta di accreditamento presso la Regione in qualità di provider residenziale, di formazione sul campo (FSC) e di formazione a distanza (FAD) sulla base della rispondenza delle strutture ai requi-

siti minimi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e suo regolamento applicativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 1328 del 24 maggio 2010, è previsto un aggiornamento periodico dell'albo istituito con il citato decreto n. 3162 del 24 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dovere procedere all'aggiornamento, con cadenza semestrale dell'albo unico regionale, istituito con decreto n. 3162 del 24 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo alla valutazione delle istanze pervenute, secondo ordine cronologico, entro i termini, rispettivamente del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno e di dovere prevedere, altresì, la periodicità della revisione dell'albo con cadenza biennale;

Considerato che, l'intervenuto riordino del sistema di accreditamento ECM regionale, accessibile dal sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico nell'area tematica "Formazione ECM" nonché il periodo trascorso dall'istituzione dell'albo regionale con decreto n. 3162 del 24 dicembre 2010, determinano le condizioni per l'aggiornamento dello stesso con le modalità di seguito definite;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa

Art. 1

Di aggiornare l'albo unico regionale, istituito con il decreto n. 3162 del 24 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, degli enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di operatore socio-sanitario, secondo le modalità organizzative e didattiche dei corsi di formazione per operatore socio-sanitario della Regione siciliana di cui al documento approvato con decreto n. 359 del 3 marzo 2011 ed alla nota assessoriale prot. n. 37424 del 26 aprile 2011.

Art. 2

Gli enti che intendano iscriversi all'albo di cui al precedente articolo potranno presentare istanza, firmata dal legale rappresentante dell'ente, all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Area 7 - via Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo. Le istanze dovranno essere presentate tramite servizio postale o con consegna a mano in plichi recanti la dicitura "Istanza di iscrizione all'albo unico regionale degli enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato della qualifica di Operatore socio-sanitario - Non aprire".

Art. 3

A parziale modifica dell'art. 2 del decreto n. 1328 del 24 maggio 2010, all'istanza dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'accREDITAMENTO presso l'Assessorato della formazione e dell'istruzione professionale, secondo la normativa vigente nonché l'avvenuto accreditamento presso il sistema ECM del Ministero della salute o l'avvenuta registrazione presso il nuovo sistema di accreditamento ECM della Regione siciliana accessibile dal sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico nell'area tematica "Formazione ECM".

Art. 4

Di dovere procedere all'aggiornamento, con cadenza semestrale, dell'albo unico regionale istituito con decreto n. 3162 del 24 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo alla valutazione delle istanze pervenute secondo ordine cronologico, entro i termini, rispettivamente del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno e di dovere prevedere altresì la periodicità della revisione dell'albo con cadenza biennale.

Art. 5

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare, in qualsiasi momento, le condizioni e/o requisiti dei soggetti iscritti all'albo. Nel caso dovessero accertarsi difformità o mutamenti delle condizioni e/o requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'albo, si procederà alla relativa cancellazione dallo stesso; in ogni caso per gli enti registrati al sistema ECM regionale e per i quali, pertanto, non si è ancora conclusa la procedura di accreditamento, l'iscrizione all'albo sarà oggetto di conferma/revoca a seconda dell'esito della suddetta procedura.

Art. 6

Per quanto non espressamente specificato nel presente provvedimento si confermano le disposizioni di cui al decreto n. 1328 del 24 maggio 2010 ed al decreto n. 3162 del 24 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

L'albo aggiornato verrà pubblicato nel sito: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico nell'area tematica "Operatore socio-sanitario (OSS)".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e nel sito internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Decreti/PIR_Decreti2011.

Palermo, 9 agosto 2011.

RUSSO

(2011.34.2595)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 luglio 2011.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Milazzo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,